

## Newsletter n. 6 del 22 Febbraio 2019

### 1. BILANCI - Disponibile online il manuale operativo per il deposito presso il Registro delle imprese

1) E' online il "**Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019**".

Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - **descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2019.**

Ai fini della redazione del bilancio, nella Guida si tiene conto, oltre che delle **numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci**, anche della **nuova definizione delle Piccole e medie imprese (PMI)** in ambito europeo, che include la sub-categoria delle **micro-imprese**.

La **nuova tassonomia da utilizzare** per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione "**2018-11-04**" che è entrata **in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018** e dovrà essere **utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2019**, per le istanze di deposito presentate da tale data.

Il manuale si completa con le istruzioni per il deposito dei bilanci dei vari tipi di società incluso quello delle imprese sociali.

2) Ricordiamo che la predisposizione e l'invio dei bilanci può essere effettuata secondo **due diverse modalità**:

- "**Bilanci on-line**" da utilizzare per l'invio di un bilancio con **riconferma dell'elenco soci** dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci;

- "**FedraPlus**" (nell'attuale versione 06.93.04) o programmi compatibili da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci.

3) Il deposito del bilancio ordinario, del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro-imprese prevede il **pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** di un importo maggiorato di **euro 2,70** (che andrà devoluto all'OIC).

Con il **decreto interministeriale del 13 febbraio 2019 (decreto OIC 2019)** è stato infatti confermata la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria** dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese per il 2019 con gli stessi importi dell'anno precedente.

Gli importi previsti sono, pertanto, i seguenti:

1) **diritti di segreteria**:

- **32,70 euro**: per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell'Albo nazionale cooperative;

- **62,70 euro**: per tutti gli altri tipi di società.

Sono **esenti dal pagamento di questo diritto**: le Start-up innovative; gli incubatori certificati, ma solo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

2) **imposta di bollo**:

- **59,00 euro**: per il deposito del bilancio consolidato per le società di persone interamente possedute da società di capitali e del bilancio sociale di società di persone.

- **65,00 euro**: per tutti gli altri tipi di società.

Sono **esenti dal pagamento dell'imposta di bollo**:

- le Start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative, ma solo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;

- gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese, non imprese sociali

- le cooperative sociali, dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell'Albo nazionale cooperative.

E' **esente dal pagamento, sia del diritto di segreteria che dell'imposta di bollo**, il deposito del bilancio consolidato sociale per gruppi di imprese sociali, se depositato contestualmente al bilancio d'esercizio.

Ricordiamo, infine, che per procedere alla **correzione di eventuali errori contenuti in bilanci già depositati** è necessario procedere alla presentazione di una nuova pratica di deposito, completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale e per lo stesso vanno pagati sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria negli importi previsti per il primo deposito.

**Il deposito a rettifica non implica, in ogni caso, la cancellazione del precedente bilancio depositato.**

La **rettifica degli elenchi soci già iscritti** è soggetta al pagamento diritto di segreteria di **euro 30,00** e dell'imposta di bollo di **euro 65,00**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del nuovo manuale operativo 2019 clicca qui.](#)

## **2. BILANCI 2019 - Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 13 febbraio 2019 (decreto OIC 2019) - Invariata rispetto al 2018**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il **decreto interministeriale del 13 febbraio 2019 (decreto OIC 2019)**, con il quale ha definito la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.**

Il decreto, che riguarda il finanziamento per l'anno 2019 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 20 febbraio 2019 ed ha i suoi effetti **a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

La maggiorazione, anche per l'anno 2019, è di **2,70 euro** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei diritti di segreteria e per scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle dei diritti di segreteria aggiornate con le ultime novità clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci clicca qui.](#)

## **3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI - Regolamento (UE) 2016/1191 - Dal 16 febbraio in Europa stop alla legalizzazione e all'apostille - Sintesi delle novità**

Con lo scopo di **ridurre la burocrazia e i costi** per i cittadini che presentano alle autorità di un Paese dell'Unione europea un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro paese dell'UE, il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il **Regolamento europeo 2016/1191** che **abolisce la necessità di legalizzare i documenti pubblici** (certificati, estratti, copie integrali di atti di stato civile, nulla osta al matrimonio e certificati di capacità matrimoniale).

A tale proposito vogliamo richiamare l'attenzione sulle importanti novità introdotte, proponendo una **scheda di sintesi sui punti essenziali.**

### **1) Ambito di applicazione**

1.1. Il regolamento riguarda **documenti pubblici** tra cui documenti amministrativi, atti notarili, sentenze e documenti consolari in alcuni settori.

1.2. I **settori interessati** dal regolamento sono i seguenti:

- nascita;
- decesso;
- nome;
- matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- filiazione, compresa l'adozione;
- domicilio e/o residenza;
- cittadinanza;
- assenza di precedenti penali;
- diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo.

1.3. Il regolamento **riguarda solo l'autenticità del documento pubblico** e non il riconoscimento dei suoi contenuti o effetti.

## **2. Abolizione dell'obbligo di apostille**

Nei settori interessati dal regolamento, quando un cittadino presenta alle autorità di un Paese dell'UE un documento pubblico emesso dalle autorità di un altro Paese dell'UE, le autorità riceventi **non possono esigere che il documento rechi il timbro apostille** (*il timbro apostille serve a dimostrare l'autenticità di un documento pubblico emesso in un paese straniero*).

## **3. Copie autentiche**

3.1. I Paesi dell'UE possono richiedere la presentazione del documento pubblico originale o di una copia autentica, ma **non di entrambi contemporaneamente**.

3.2. Se un Paese dell'UE accetta la presentazione di una copia autentica al posto del documento originale, **deve accettare una copia autentica fatta in un altro Paese dell'UE**.

## **4. Traduzioni**

4.1. Il Paese dell'UE in cui viene presentato il documento pubblico **non può esigere la traduzione** se il documento pubblico è in una delle lingue ufficiali del paese dell'UE o in una lingua non ufficiale accettata dal paese dell'UE.

4.2. La traduzione non può essere richiesta se l'atto pubblico è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento.

## **5. Moduli standard multilingue**

5.1. Il regolamento introduce **moduli standard opzionali multilingue** in tutte le lingue dell'UE.

5.2. I moduli possono essere presentati dai cittadini in un altro Paese dell'UE come supporti per la traduzione allegati al documento pubblico per evitare l'obbligo di traduzione.

5.3. Se il documento pubblico presentato è accompagnato da un modulo standard multilingue, il Paese dell'UE ricevente **può richiedere una traduzione del documento solo in circostanze eccezionali**.

Se sussistono tali circostanze eccezionali e il Paese dell'UE ricevente richiede una traduzione certificata, deve accettare una traduzione certificata redatta in un altro Paese dell'UE.

5.4. I moduli standard multilingue come supporti per la traduzione di documenti pubblici sono disponibili per i documenti relativi a: *nascita; accertamento dell'esistenza in vita; decesso; matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata; domicilio e/o residenza; assenza di precedenti penali*.

## **6. Documenti fraudolenti**

Il regolamento istituisce un meccanismo di cooperazione tra le autorità dei paesi dell'UE per la **lotta contro i documenti pubblici fraudolenti**. Il meccanismo di cooperazione si basa su un sistema informatico esistente (il sistema d'informazione del mercato interno).

Il meccanismo di cooperazione consente alle autorità del paese dell'UE ricevente di dialogare con le autorità del paese dell'UE di emissione in caso sussista un serio dubbio circa l'autenticità di un documento pubblico presentato da un cittadino.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Regolamento 2016/1191 clicca qui.](#)

## **4. CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO - Relazione ex art. 33 L.F. - Pubblicate le Linee Guida del Tribunale di Milano**

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una **relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento**, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il curatore deve inoltre indicare **gli atti del fallito già impugnati dai creditori**, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve **esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo**, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

**E' quanto stabiliscono i primi tre commi dell'art. 33 della Legge Fallimentare.**

Sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Milano, una **Commissione** appositamente costituita - a cui hanno partecipato magistrati del Dipartimento Crisi d'impresa della Procura milanese e un gruppo di professionisti impegnati nelle procedure fallimentari - ha predisposto le **"Linee guida, per trattare gli aspetti penali della relazione di cui all'art. 33 della Legge fallimentare"**.

Si tratta della **relazione** che il curatore fallimentare deve presentare al Tribunale e dove vanno forniti particolari sulle cause e circostanze del dissesto, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Nell'introduzione delle linee guida viene sottolineato come detta **"relazione"**, oltre ad essere indirizzata al Tribunale, è un atto di particolare interesse per il Pubblico Ministero, in quanto *"costituisce spesso la "notitia criminis" da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali"*.

Da qui la necessità che essa contenga dati e fatti che, con concisa precisione, possano integrare le fattispecie incriminatrici, con indicazione anche delle circostanze *"idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria"*.

L'obiettivo delle Linee Guida è di indicare ai curatori ciò che per la Procura della Repubblica è fondamentale conoscere, al fine di agevolare le indagini penali nonché consentire il giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie della procedura e, per essa, del ceto creditorio.

Alle presenti Linee Guida è allegato anche un **modello di schema standard per la redazione della relazione** ex art. 33 primo comma L.F.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

## **5. ORIENTAMENTI SOCIETARI - Le nuove massime del Consiglio notarile del Triveneto**

Il Consiglio notarile del Triveneto ha emanato le seguenti **nuove massime**, in tema di:

- pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria (I.N.7),
- disciplina della morosità con riferimento ad un socio titolare di quote di diverse categorie (I.N.8),
- limiti all'ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie (I.N.9),
- legittimità delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni riferite a singole categorie di quote (I.N.10);
- assemblee speciali in presenza di quote di categoria (I.N.11);
- legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio (I.N.12);
- limiti all'acquisto di proprie partecipazioni (I.N.13).

LINK:

[Per accedere al sito del Consiglio notarile del Triveneto e consultare le nuove massime clicca qui.](#)

## **6. DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l'aumento del 50% da parte delle Camere di Commercio della Sicilia per gli anni 2018 e 2019**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019, il **Decreto 21 dicembre 2018**, con il quale il Ministero dello sviluppo economico autorizza le Camere di commercio di **Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani** ad **incrementare del 50% le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019**, al fine di finanziare i piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari.

Entro il **31 gennaio 2020**, le Camere di commercio dovranno trasmettere alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, una **relazione finale** da cui si evinca l'attuazione degli obiettivi di risanamento convergenti verso le condizioni di equilibrio raggiunti per effetto dell'incremento della misura del diritto annuale autorizzato e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.

Alle relazioni devono essere allegati il **parere del collegio dei revisori** e l'**ultimo bilancio d'esercizio approvato**.

**Il versamento dell'importo derivante dall'applicazione del presente decreto deve essere effettuato, per gli anni 2018 e 2019, unitamente al versamento del diritto annuale per l'anno 2019, entro il termine di scadenza dei pagamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi.**

Ricordiamo infine che tale decreto ha subito una rettifica per effetto del **D.M. 15 gennaio 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 21 dicembre 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 15 gennaio 2019 clicca qui.](#)

## **7. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Pubblicato il regolamento che dà attuazione alla L. n. 155/2017 - Obiettivi e novità**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6, il **Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, recante "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155**".

Il decreto si compone di **391 articoli** ed è strutturato in **quattro parti**:

- la prima dedicata al **codice della crisi e dell'insolvenza** (artt. 1 - 373),
- la seconda alle **modifiche al Codice civile** (artt. 374 - 383),
- la terza alle **garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire** (artt. 384 - 388);
- la quarta parte alle **disposizioni finali e transitorie** (artt. 389 - 391).

Il nuovo Codice si propone l'**obiettivo** di:

- *reformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento;*
- *semplificare il sistema normativo nel suo complesso, al fine di superare le difficoltà applicative oltre che interpretative derivanti dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e contrastanti;*
- *soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e migliorare l'efficienza del sistema economico in modo da renderlo più competitivo;*

Il provvedimento contiene la riforma organica delle **procedure concorsuali**, di cui al R.D. n. 267/1942, e della disciplina sulla composizione delle **crisi da sovraindebitamento** (L. n. 3/2012), alterate da numerosi interventi normativi, di natura episodica e talvolta emergenziale che hanno generato vari indirizzi giurisprudenziali, con un incremento delle controversie pendenti e il notevole rallentamento dei tempi di definizione delle procedure concorsuali.

Non solo, la riforma si è resa necessaria anche per le sollecitazioni provenienti dall'Unione europea, tra le quali si ricorda il **regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015** che tratta dell'efficienza e dell'efficacia delle **procedure di insolvenza** per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere;

Tra i principali interventi contenuti nel testo di riforma si segnala:

- l'introduzione di **procedure di allerta** finalizzate a consentire la **pronta emersione della crisi**, comprese **norme premiali** in favore dell'imprenditore che azioni i nuovi meccanismi;
- la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "**liquidazione giudiziale**";
- la prioritaria trattazione delle proposte che implicino il superamento della crisi assicurando la **continuità aziendale**;
- una **disciplina uniforme** e semplificata dei diversi riti speciali in materia concorsuale;
- la riduzione dei tempi e dei costi connessi delle procedure concorsuali;
- l'istituzione di un **albo dei soggetti incaricati**, dal tribunale, a svolgere funzioni di gestione o di controllo nelle procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- la preferenza che viene accordata, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell'insolvenza, alle procedure alternative rispetto a quelle dell'esecuzione giudiziale;
- un'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro, con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori;
- l'introduzione di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società nei **gruppi d'impresa**;
- un ampliamento dei margini di manovra del Pm in ambito fallimentare;
- nuovi parametri per la **nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl**, con sostanziale ampliamento della platea dei soggetti che dovranno provvedere alla nomina di sindaci o revisori.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



## 7.1. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Entrata in vigore delle nuove norme - Previste due fasi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6, il **Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, recante "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155**".

Secondo quanto previsto dall'**articolo 389**, le disposizioni contenute in questo decreto non saranno immediatamente applicabili ma **entreranno in vigore in maniera scaglionata**: alcune disposizioni entreranno in vigore **entro 30 giorni** dalla pubblicazione del decreto (**entro il 16 marzo 2019**), altre **entro 18 mesi** dalla stessa pubblicazione (**entro il 15 agosto 2020**). Vediamole nel dettaglio

### **1) Disposizioni operative tra 30 giorni (16 marzo 2019)**

Saranno operative entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, e quindi **dal 16 marzo 2019**, le disposizioni riguardanti;

- la competenza, nei **procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza** e le controversie che ne derivano relativi alle **imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione**, assegnata al tribunale sede delle **sezioni specializzate in materia di imprese** individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 1);
- le **modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria** (art. 350);
- l'**istituzione dell'albo** dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di **curatore, commissario giudiziale o liquidatore** (artt. 356, 357);
- la **realizzazione dell'area web riservata** (prevista dal comma 6 dell'art. 40) da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).  
Il comma 6 dell'art. 40 prevede infatti che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso e del decreto di convocazione, da parte di coloro che esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o da parte del pubblico ministero, non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto dovranno essere notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
- le norme sulla **certificazione dei debiti** contributivi e per premi assicurativi (art. 363);
- le norme sulla **certificazione dei debiti tributari** (art. 364);
- le norme sul **recupero delle spese della procedura e il compenso del curatore** in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 366);
- le **previsioni sugli assetti organizzativi dell'impresa** (con la modifica dell'art. 2086 del Codice civile) e **societari** (con la modifica dell'art. 2257 del Codice civile) (art. 375 e 377),
- sulla **responsabilità degli amministratori** (con la modifica degli articoli 2476 e 2486 del Codice civile) (art. 378);
- sulla **nomina degli organi di controllo** (con la modifica dell'art. 2477 del Codice civile) (art. 379). A tale proposito, si rammenta che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, per le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere rispettato **entro nove mesi** dalla predetta data (art. 379, comma 3);
- le **garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire** (artt. 385, 386, 387, 388).

### **2) Disposizioni operative tra 18 mesi (15 agosto 2020)**

Per il resto, il Decreto legislativo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione, ovvero il **15 agosto 2020**.

Da tale data saranno pienamente operative la maggior parte delle disposizioni, comprese le **misure di allerta**, volte a consentire la pronta emersione della crisi, nonché la nuova sezione sul **sovraindebitamento**, ovvero sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese.

### **3) Disciplina transitoria**

All'articolo 390 del decreto legislativo è ricompresa anche una norma di **disciplina della fase transitoria**, che riguardano ricorsi e domande presentati prima dell'entrata in vigore o pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in commento

**3a)** Viene prescritto, in particolare, che:

- *i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare,*
- *i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e*
- *le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*

**depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto** dovranno essere definiti secondo le disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (recante

“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”).

**3b)** Le procedure di fallimento e le altre procedure indicate sopra, **pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto**, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma dovranno essere definite secondo le disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7.2. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - La procedura di allerta e di composizione della crisi - Aumentano gli obblighi di gestione e la responsabilità per gli amministratori**

**1)** Il codice della crisi e dell'insolvenza si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto. Nel farlo, prevede tra le altre cose un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di fallimento ma di **liquidazione giudiziale** e in cui alla nozione di **insolvenza** si affianca quella di **stato di crisi**, inteso come **probabilità di una futura insolvenza**.

Lo **stato di «crisi»**, viene, infatti, definito, all'art. 2, comma 1, lett. a), come “**lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**”.

La riforma dà poi priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi **mantenendo la continuità aziendale** e armonizza la gestione della crisi e dell'insolvenza con le tutele dei lavoratori.

Innanzitutto, il codice introduce la **procedura di allerta** e di **composizione assistita della crisi**, con il fine di anticipare l'emersione di quest'ultima, analizzando le cause della sofferenza dell'impresa e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori.

L'**attivazione della procedura di allerta** è posta a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente di riscossione).

Gli **indicatori della crisi** sono rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore, che con cadenza biennale o triennale vengono elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili “*tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (...) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.*”

Per l'imprenditore che si attiva tempestivamente per evitare che la crisi si aggravi e che presenta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza vengono riconosciute delle  **misure premiali cumulabili**.

Costituiscono **strumenti di allerta** – secondo quanto stabilito al comma 1, dell'art. 12 - gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal Codice civile, alla “**tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione**”.

Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'Organismo di composizione della crisi (OCRI), istituito presso la Camera di Commercio.

**2)** Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza introduce specifici **obblighi di gestione** e **nuove responsabilità a carico degli amministratori**. In particolare gli amministratori devono:

- **attivare i processi per la raccolta delle informazioni** necessarie all'elaborazione, alla misurazione e al monitoraggio degli indici reddituali, patrimoniali e finanziari utili per l'attività di reporting nonché

- **prevedere un sistema per gestire preventivamente il rischio di perdita della continuità aziendale**. L'obiettivo del legislatore è far emergere in tempo eventuali sintomi di crisi, riducendo i margini di incertezza. L'adozione di un adeguato sistema di rilevazione dei segnali di crisi inoltre permette agli amministratori di escludere ogni forma di responsabilità.

L'**imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'**imprenditore collettivo** deve adottare un assetto organizzativo adeguato, ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative (art. 3, D.Lgs. n. 14/2019).

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una disciplina specifica riconducibile ai **doveri di condotta** da parte degli **amministratori** in situazioni di **crisi d'impresa**, ricomprendendo in tale concetto sia l'**insolvenza**, peraltro già da tempo codificata da parte del diritto e della giurisprudenza, ma anche lo **stato di crisi**, che include una situazione di **deterioramento delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario** che pur non precludendo la capacità attuale o imminente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni si caratterizza per una ricorrente difficoltà finanziaria e per l'aggravamento delle condizioni di rischio.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **7.3. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Costituito presso le Camere di Commercio l'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - Compiti e funzioni**

Il Capo II del Titolo II (articoli dal 16 al 18) è dedicato agli **Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI)**.

Già previsto già dalla legge delega (art. 4, comma 1, lett. b), presso ciascuna Camera di Commercio, dovrà essere istituito un apposito organismo, denominato "**Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa**" (OCRI) con il compito di:

- a) di **ricevere le segnalazioni di allerta** che provengono **dagli organi di controllo societari** (art. 14) o **dai creditori pubblici qualificati** (art. 15),
- b) di **gestire il procedimento di allerta e**
- c) di **assistere l'imprenditore, su sua istanza**, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore devono essere presentate all'OCRI costituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

L'organismo opera tramite il **referente**, individuato nel segretario generale della Camera di commercio o in un suo delegato, nonché tramite l'**ufficio del referente**, che può essere costituito, anche in forma associata, da diverse Camere di commercio, e il **collegio degli esperti** di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.

Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Le comunicazioni devono essere effettuate dall'ufficio del referente **mediante posta elettronica certificata**.

Ricevuta la segnalazione o l'istanza del debitore, il referente procede **senza indugio**:

- 1) a **dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società**, se esistenti, e
- 2) alla **nomina di un collegio di tre esperti** tra quelli iscritti nell'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, di cui all'articolo 356 dei quali:

a) *uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;*

b) *uno designato dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente;*

c) *uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti,*

**Entro il giorno successivo alla nomina**, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'**attestazione della propria indipendenza** sulla base dei seguenti presupposti:

1) *essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile (rubricato "Cause d'ineleggibilità e di decadenza");*

2) *non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;*

I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale **non devono aver prestato negli ultimi cinque anni** attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

In caso di rinuncia o decadenza, il referente **procede alla sostituzione dell'esperto**.

Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di "**impresa minore**", convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal



debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.

Per "**impresa minore**" si intende "*l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:*

1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*

2) *ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*

3) *un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348".*

**Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore**, l'OCRI convoca dinanzi al collegio il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.

Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, **quando ritiene che non sussista la crisi** o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, **dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute**.

Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti.

L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.

Quando il collegio **rileva l'esistenza della crisi**, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore il referente dà notizia ai soggetti qualificati che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

**Disposizioni transitorie** sul funzionamento dell'OCRI vengono dettate all'art. 352, dove si dispone che sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure di regolazione della crisi, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'**albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** o all'**albo degli avvocati** i quali:

a) abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o

b) abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **7.4. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Nasce l'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di regolazione della crisi**

L'art. 2 della L. n. 155/2017, al comma 1, lett. o) ha previsto l'**istituzione di un albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza**, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza.

L' "**Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese**", come precisato all'art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 14/2019, è l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice.

Si tratta di un Albo dei soggetti che, su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice, quali: le funzioni di **curatore**, di **commissario giudiziale** e di **liquidatore**.

L'iscrizione all'albo comporta non solo il possesso di precisi requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una serie di requisiti e limiti previsti dagli artt. 356, 357 e 358 del Codice.

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 358, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di **curatore, commissario giudiziale e liquidatore**, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza e quindi **essere iscritti all'Albo**:

a) gli iscritti agli albi degli **avvocati**, dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili** e dei **consulenti del lavoro**;

b) gli **studi professionali associati o società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative**, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Possono ottenere l'iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), che dimostrano:

- di aver assolto gli **obblighi di formazione** di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni (recante Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento);

- di essere stati **nominati**, alla data di entrata in vigore del presente articolo, **in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni**, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.

All'art. 358 vengono stabiliti i **requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure**. La nomina agli incarichi nelle procedure è fatta dall'autorità giudiziaria tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico.

Le nomine devono essere effettuate secondo **criteri di trasparenza e turnazione nell'assegnazione degli incarichi**, esigenza che l'esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l'esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2020, dovranno essere stabilite, in particolare:

a) le **modalità di iscrizione all'albo**;

b) le **modalità di sospensione e cancellazione** dal medesimo albo;

c) le **modalità di esercizio del potere di vigilanza** da parte del Ministero della giustizia.

Con lo stesso decreto dovrà, inoltre, essere stabilito l'**importo del contributo** che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 202/2014 clicca qui.](#)

## **7.5. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Competenza territoriale - Competenze sulle procedure concorsuali alle Sezioni specializzate in materia di impresa**

1) L'art. 2 della L. n. 155/2017, al comma 1, lett. n), ha previsto, tra i principi generali nell'esercizio della delega, quello di **"assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale"**, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

a) **attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali** e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

b) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto.

Ai fini della disciplina della **competenza territoriale**, il nostro legislatore ha recepito la nozione definita dall'ordinamento dell'Unione europea come **"centro degli interessi principali del debitore"**.

La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell'insolvenza viene attribuita al **Tribunale che è dunque competente "per materia"** rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria.

Inoltre, in attuazione di uno specifico principio contenuto nella delega (articolo 2, comma 1, lettera n)), è previsto che non tutti i Tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento, bensì:

- **per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza** e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, risulta competente il **Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa** (articolo 1, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168),

- **per tutti gli altri procedimenti** e per le controversie che ne derivano, è competente il **Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali** (art. 27, comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che la competenza "territoriale" spetta al Tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma, tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e, individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.

Consegue che, il "*centro degli interessi principali del debitore*", viene presunto coincidente:

- **per la persona fisica esercente attività impresa**, con la sede legale risultante dal Registro delle imprese ovvero, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

- **per la persona fisica che non esercita attività d'impresa**, con la residenza oppure il domicilio e, se questi siano sconosciuti, con l'ultima dimora nota ovvero, in mancanza, col luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza appartiene al Tribunale di Roma;

- **per la persona giuridica e gli enti**, pure non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale oppure, qualora sconosciuta, con riguardo al legale rappresentante (art. 27, comma 3).

Nell'individuazione della competenza non ha rilevanza il trasferimento della sede del centro di interessi principale avvenuto nell'anno antecedente (art. 28).

Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo (art. 30, comma 1).

**2)** Per completezza di informazione, vogliamo ricordare che, con l'emanazione dell'**art. 2 del D.L. n. 1/2012** (recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*"), convertito dalla L. n. 27/2012, il nostro legislatore ha apportato novità significative al **D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168**, introducendo il **Tribunale delle Imprese**, con l'obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.

L'art. 2 del D.L. n. 1/2012 si propone infatti di istituire delle vere e proprie **sezioni specializzate in materia di impresa** cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un'elevata specializzazione del Giudice in ragione dello specifico tasso tecnico richiesto dallo studio della materia.

Il nostro legislatore ha dunque ritenuto opportuno valorizzare l'esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, conferendo a queste ultime anche la cognizione delle **controversie in materia societaria**, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 168/2003, così come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 1/2012, le sezioni specializzate in materia di impresa sono attualmente istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di **Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia**.

Nel caso non fossero esistenti nelle città elencate al novellato art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa dovranno comunque essere istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Sono pertanto state istituite apposite sezioni specializzate in materia d'impresa anche a **L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento**.

Il nuovo comma 1 *bis* all'art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 168/2003 prevede inoltre l'istituzione di una sezione specializzata in materia di impresa anche presso il Tribunale e la Corte di Appello di **Brescia**, mentre per il territorio compreso nella regione **Valle d'Aosta** sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di **Torino**.

L'art. 10, comma 1, della L. n. 9/2014, di conversione del D.L. n. 145/2013, ha successivamente modificato l'art. 1, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 168/2003, prevedendo l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e della Corte di Appello (sezione distaccata) di **Bolzano**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 168/2003 clicca qui.](#)

## 7.6. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Cessazione dell'attività - Obbligo di mantenere l'indirizzo PEC

Il legislatore della riforma ha regolamentato la peculiare ipotesi di cessazione dell'attività in modo unitario, sia per l'imprenditore individuale che per quello collettivo, stabilendo che la liquidazione giudiziale può essere aperta **entro un anno decorrente dalla cessazione dell'attività** del debitore qualora l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla stessa, ovvero entro l'anno successivo (art. 33, comma 1).

Per gli imprenditori la **cessazione dell'attività viene identificata con la cancellazione dal Registro delle imprese**, tuttavia per i debitori non iscritti la cessazione coincide col momento in cui i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Nella finalità di facilitare le operazioni di notificazione di eventuali azioni ad opera di terzi, **si impone all'imprenditore di mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata per tutto l'anno successivo rispetto alla cancellazione**.

Viene inoltre precisato che l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può intentare ricorso né al concordato preventivo né all'accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché la relativa domanda risulterebbe soggetta alla declaratoria di inammissibilità (art. 33, comma 4).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## 7.7. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Gli strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi

Degli "**strumenti di regolazione della crisi**", il decreto in commento dedica il Titolo IV, gli articoli dal 56 al 64. La riforma prevede l'incentivazione della **composizione negoziale stragiudiziale della crisi** attraverso i seguenti strumenti:

- 1) i **piani attestati di risanamento** (art. 56);
- 2) **gli accordi di ristrutturazione dei debiti** (artt. 57 - 59);
- 3) **gli accordi di ristrutturazione agevolati** (art. 60);
- 4) **gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa** (art. 61);
- 5) **le convenzioni di moratoria** (art. 62).

1) I **piani attestati di risanamento** sono riservati alle ipotesi di continuità aziendale. Si tratta difatti di un piano che può essere rivolto ai creditori da parte di un imprenditore, anche non commerciale, in stato di crisi o di insolvenza, "**che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria**" (art. 56, comma 1).

Il piano deve avere data certa anche al fine dell'esenzione da revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale.

La disposizione indica con precisione il contenuto minimo obbligatorio del piano, i termini delle azioni da realizzare ed i rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione esistente.

2) È possibile stipulare **accordi di ristrutturazione dei debiti** da parte dell'imprenditore "*anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore*", in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentano **almeno il 60% dei crediti** in continuità con il sistema vigente (art. 57, comma 1).

La percentuale del 60% viene **ridotta al 30%** quando il debitore:

- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art. 60).

Al comma 2 dello stesso articolo 57 viene precisato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti "*devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione*".

Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.

Al piano debbono essere allegati i **documenti** di cui all'articolo 39.

Si precisa che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il piano di risanamento possono essere **rinegoziati o modificati**.

Il piano modificato e l'attestazione **devono essere pubblicati nel Registro delle imprese** ed il debitore deve dare comunicazione della pubblicazione ai creditori che possono presentare opposizione entro 30 giorni (art. 58, comma 2).

È interessante evidenziare che gli accordi di ristrutturazione della società, salvo patto contrario, hanno efficacia nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili** che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo salvo che non sia stato diversamente previsto (art. 59, comma 3).



**3)** È stato introdotto l'istituto degli **accordi di ristrutturazione agevolati** che possono essere stipulati con creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti a condizione che il debitore:

- non proponga la moratoria dei crediti estranei agli accordi;
- non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art. 60).

**4)** È confermata la presenza degli **“accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa”**.

L'accordo **non ha carattere liquidatorio** e l'effetto vincolante **si estende anche a categorie diverse dai creditori bancari e finanziari**.

La fattispecie è oggi regolamentata, insieme alla convenzione di moratoria, dall'art. 182-septies del R.D. n. 267/1942 (introdotto per effetto dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015) e risponde all'esigenza di “potenziare” la via stragiudiziale di risoluzione della crisi, evitando che l'ostruzionismo di alcuni creditori finanziari, che vantano crediti di modesta entità, comprometta gli accordi tra il debitore e la maggioranza dei creditori.

L'elemento di novità che emerge rispetto alla vigente disciplina è rappresentato dalla scelta, compiuta dal legislatore, di **separare gli accordi di ristrutturazione (art. 61) dalla convenzione di moratoria (art. 62)**, pur rispondendo entrambi gli istituti ad una finalità sostanzialmente comune.

L'articolo 61 regola gli accordi **“ad efficacia estesa”** e stabilisce che la disciplina degli accordi di ristrutturazione si applica, in deroga ai principi civilistici, **anche ai creditori non aderenti, purché appartenenti alla medesima categoria**, *“individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici”*.

La nuova disciplina si contraddistingue per un ampliamento del campo di applicazione - in ossequio all'art. 5 comma 1 lett. a) della legge delega n. 155/2017 - coinvolgendo anche soggetti diversi dai creditori bancari e finanziari.

**5)** Al comma 1 dell'art. 62 si dispone che la **convenzione di moratoria** conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la **dilazione delle scadenze dei crediti**, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, **“è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria”**.

Viene così **ampliato l'ambito di applicazione delle convenzioni di moratoria**, non essendo più limitato agli accordi conclusi con banche od intermediari finanziari. La convenzione di moratoria può difatti essere ora conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori, ed essa è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, avendo ad oggetto:

- la dilazione delle scadenze dei crediti;
- la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e di ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito, in deroga a quanto previsto dai principi civilistici (dettati dagli articoli 1372 e 1411 c.c).

Ai fini di quanto sopra è necessario:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati **informati dell'avvio delle trattative** o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria **rappresentino il settantacinque per cento** di tutti i crediti appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) la convenzione sia **accompagnata da una relazione redatta da un professionista indipendente** designato dal debitore, che deve attestare anche la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la convenienza della convenzione (art. 62, comma 2).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7.8. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Modifiche al Codice civile**

Per poter dare attuazione alla disciplina contenuta nella riforma della crisi e dell'insolvenza, il legislatore ha dovuto apportare delle modifiche alle disposizioni del Codice civile.

Agli **articoli dal 375 al 384** vengono disposte modifiche riguardano i seguenti articoli: **2086, 2119, 2257, 2288, 2308, 2380-bis, 2409-novies, 2467, 2475, 2476, 2477, 2484, 2486, 2497**.

Disposta l'**abrogazione dell'articolo 2221** che prevede l'assoggettamento degli imprenditori commerciali alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, in caso d'insolvenza (art. 384).

**1)** All'**articolo 2086** viene modificata la rubrica da "*Direzione e gerarchia nell'impresa*" a "**Gestione dell'impresa**" e, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

*"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"* (art. 375).

**2)** È stato modificato anche il comma 2 dell'**articolo 2119**, in quanto è stato statuito che:

- non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;
- gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza, con conseguente rinvio alla disciplina contenuta nel nuovo codice (art. 376).

**3)** Disposta anche la modifica degli **articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 e 2475** in quanto vengono estesi a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall'art. 2086, comma 2, in forza del quale l'imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 377).

**4)** Per quanto riguarda la **responsabilità degli amministratori**, l'art. 378 prevede:

a) all'**articolo 2476**, dopo il quinto comma, l'aggiunta del seguente:

*"Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi."*

**Gli amministratori vengono così fortemente responsabilizzati alla conservazione del patrimonio sociale.**

b) All'**articolo 2486**, dopo il secondo comma, l'aggiunta del seguente:

*"Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura"*.

**5)** L'articolo 380 prevede l'aggiunta, all'**articolo 2484**, di una **nuova causa di scioglimento delle società di capitali**: il numero **7-bis**, in forza del quale costituisce causa di scioglimento della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata anche "**l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata**".

**6)** È stato fatto un intervento anche sulle **società cooperative che svolgono attività commerciali**:

a) viene sostituito il secondo periodo del comma 1 dell'**art. 2545-terdecies**, prevedendo che le stesse sono soggette a liquidazione giudiziale;

b) viene sostituito il primo periodo del comma 1 dell'**art. 2545-septiesdecies**, nel quale si prevede che in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza (art. 381).

7) È infine prevista . a decorrere dal 15 agosto 2020 - l'abrogazione dell'**art. 2221 c.c.**, dove si stabilisce che *“Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi special”*.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato degli articoli del Codice civile modificati dal D.Lgs. n. 14/2019 clicca qui.](#)

## **7.9. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Modifiche al Codice civile - La nuova disciplina del controllo dei conti nelle SRL - Ampliate le ipotesi di obbligatorietà - Coinvolto anche il Conservatore del Registro delle imprese**

**1) Premessa.** Il collegio sindacale, ovvero l'**organo di controllo delle società**, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l'introduzione del **sindaco unico** (o organo monocratico).

Le **società a responsabilità limitata** si sono viste traslare in particolare sui soci il potere di scegliere l'organo di controllo più consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.

L'ultimo interessante intervento sull'organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, lo rinveniamo nella **legge n. 155 del 19 ottobre 2017**, che contiene la delega al Governo per la  **riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**.

Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalla citata legge importanti modifiche che hanno il compito di **rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell'attività d'impresa**.

La delega in concreto **abbassa le soglie** previste per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza **amplia il perimetro dei soggetti** che potranno ricoprire tale incarico. Inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell'organo di controllo, attribuendo ai **soci delle S.r.l. il potere di denuncia** al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.

Con l'obiettivo di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi, attraverso la modifica dell'**art. 2477 C.C.**, si sono di fatto **ampliate le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo** interni e dei revisori nella **società a responsabilità limitata**.

Ricordiamo che tale articolo ha subito, da ultimo, una modifica per effetto dell'art. 20, comma 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Le disposizioni attualmente in vigore prevedono che vi sia l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo** nel caso in cui:

- a) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) vengono superati per due esercizi consecutivi **due dei limiti indicati all'art. 2435-bis**, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
  - *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;*
  - *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;*
  - *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.*

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al quinto comma si stabilisce che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

**2) Per quanto riguarda la nomina degli organi di controllo**, l'articolo 379 del D.Lgs. n. 14/2019 dispone le seguenti modifiche all'**articolo 2477**:

**1) La sostituzione del terzo e quarto comma**, secondo cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore è **obbligatoria** se la società:

- a) **è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
- b) **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
- c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
  - *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;*
  - *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;*
  - *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.*

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

**Scomparso il riferimento ai limiti indicati all'art. 2435-bis C.C.**

**2) La modifica del sesto comma e l'aggiunta di un nuovo comma**, secondo cui l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvederà il tribunale **su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese**.

Dunque, la nomina dell'organo di controllo o del revisore può essere richiesta al Tribunale nel caso in cui non vi provveda l'assemblea anche su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.

In questo caso, anche se la società è priva di organo di controllo, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 2409 C.C., che prevedono la denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della società.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7.10. D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Modifiche al Codice civile - SRL E COOP - Nomina dell'organo di controllo o del revisore e adeguamento degli statuti**

L'articolo 379, oltre modificare l'**articolo 2477** del Codice civile, al comma 3 detta una **disposizione transitoria** che riguarda le **società a responsabilità limitata** e le **società cooperative** costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (16 marzo 2019).

Queste società, quando ricorrono i requisiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore, indicati dal nuovo articolo 2477 C.C., dovranno provvedere alla loro nomina e, se necessario, ad **uniformare l'atto costitutivo e lo statuto** alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi** dalla predetta data (**entro il 16 dicembre 2019**), per prevedere la nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore.

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste dalla nuova normativa.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1 dell'art. 379, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo (art. 379, comma 3).

Due sono le considerazioni che vogliamo approfondire circa gli obblighi di adeguamento: con la prima vogliamo consigliare una attenta lettura delle clausole statutarie vigenti nei propri statuti, prima di procedere ad eventuali variazioni o aggiornamenti; con la seconda vogliamo far emergere alcune problematiche relative alla tempistica circa l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nel caso di superamento dei parametri fissati dal nuovo articolo 2477 C.C.

Riteniamo, anzitutto, che sia indispensabile verificare con attenzione le clausole attraverso le quali l'atto costitutivo (o lo statuto) prevedono, nelle società in questione, la disciplina della nomina dell'organo di controllo o del revisore e se tale nomina è contemplata.

Nel caso in cui lo statuto preveda ad esempio: «*La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria*», oppure «*La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.*» o espressioni analoghe, **le modifiche potrebbero non essere necessarie**, essendo l'atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole.

Diversamente, qualora lo statuto prevedesse, ad esempio, che «*La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.*» o espressioni equivalenti, il contratto sociale **dovrà essere modificato** per tener conto dei nuovi parametri di nomina.

Obblighi di adeguamento, scatteranno, ovviamente, anche nei casi in cui l'atto costitutivo o lo statuto sociale nulla prevedessero in tema di controlli.

Più complesse da risolvere sono, invece, le **problematiche relative alla tempistica** circa l'obbligo di nomina del nuovo sindaco o revisore nel caso in cui, nei due esercizi che antecedono quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie (quindi presumibilmente l'esercizio 2017 e l'esercizio 2018), si superino i parametri di cui al novellato articolo 2477 C.C.

Appare chiara l'intenzione del legislatore di **accelerare le nomine nella seconda parte del 2019**, sia nella relazione di accompagnamento - ove si legge che il legislatore «*fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina dell'organo di controllo*» - e sia nell'aver fissato agli esercizi 2017 e 2018 quelli di osservazione ai fini della valutazione del superamento delle nuove soglie dimensionali.

Considerato che le modifiche statutarie dovrebbero essere completate entro dicembre (periodo di chiusura dei bilanci e quindi periodo inadatto per la conoscenza dell'azienda e della sua attività da parte degli eventuali nuovi nominati), non sarebbe stato più ragionevole a riguardo, anziché fissare un termine



vago di “nove mesi”, indicare come termine, per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, **l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018?**

Si sarebbe così consentito all’eventuale nuovo organo in carica di assolvere con maggiore consapevolezza ai nuovi compiti che verranno ad esso demandati - in particolare nelle nuove procedura di allerta – nella prospettiva che dal 15 agosto 2020 sarà operativa l’integrale riforma della crisi d’impresa.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) - Approvato un nuovo modello per l'anno 2019 – Presentazione entro il 22 giugno**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019 (Supplemento Ordinario n. 8), il **D.P.C.M. 24 dicembre 2018**, recante l'**approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2019**, che va a **sostituire integralmente il modello di dichiarazione approvato con il D.P.C.M. 28 dicembre 2017**.

Il nuovo modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

**Per il 2019**, la data entro cui inviare il MUD è fissata al **22 giugno 2019**, in quanto, essendo il decreto di approvazione del modello stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo, il termine per la presentazione – come stabilito dall’art. 6, comma 2-bis, della L. n. 70/1994 - è fissata in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

L’accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”.

Ricordiamo che l’articolo 6 del D.L. n. 135/2018 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito, dalla L. n. 12/2019, ha disposto - **a decorrere dal 1° gennaio 2019** - la **soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI)**, di cui all’articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e, conseguentemente, dell’**obbligo di versamento del contributo annuale**.

A fronte della soppressione del sistema SISTRI, **dal 1° gennaio 2019** e fino alla piena operatività del nuovo “**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**”, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI dovranno:

- **presentare la dichiarazione annuale MUD**;
- **provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti**, secondo quanto disposto dagli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006, **secondo il sistema tradizionale “cartaceo”**. Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.

La norma prevede altresì l’applicazione, nel periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), delle **sanzioni** previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e che riguardano la mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

## **9. REDDITI ON LINE DEI DIRIGENTI PUBBLICI - Solo per gli incarichi apicali - Intervento della Corte Costituzionale**

**Cade l’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di pubblicare online i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali nelle amministrazioni statali** (art. 14, comma 1, lett. f). L’obbligo di pubblicazione viene preservato, invece, per tutti i dirigenti pubblici relativamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c).

Con la **sentenza n. 20 depositata il 23 febbraio 2019**, la **Corte costituzionale** ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che **estendeva a tutti i dirigenti pubblici** gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici.

La pubblicazione riguarda, in particolare, i compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.

Questi dati, in base alla disposizione censurata, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l'indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo.

La Corte ha ritenuto *"irragionevole il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni"*.

Secondo i giudici costituzionali *"il legislatore, nell'estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione alla totalità dei circa 140.000 dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall'articolo 3 della Costituzione. Pur riconoscendo che gli obblighi in questione sono funzionali all'obiettivo della trasparenza, e in particolare alla lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione, la Corte ha infatti ritenuto che tra le diverse misure appropriate non è stata prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella che meno sacrifica i diritti a confronto"*.

Con questa sentenza - scrive Gianni Trovati su il Sole 24Ore - la Corte costituzionale chiude così una lunghissima battaglia ingaggiata dai dirigenti pubblici contro le radiografie telematiche dei loro redditi e patrimoni imposti nel 2013 dalla legge n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "Legge Severino").

La Corte prova così a **equilibrare due esigenze contrapposte: la trasparenza della pubblica amministrazione, che imporrebbe di mostrare tutto, e la privacy, che chiederebbe di nascondere i dati privati.**

La pubblicazione di quantità così massicce di dati - senza alcuna distinzione tra i dirigenti, in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta - *"non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi, anche a fini anticorrittivi, e rischia, anzi, di generare 'opacità per confusione' oltre che di stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità. Poiché non spetta alla Corte costituzionale indicare una diversa soluzione più idonea a bilanciare i diritti antagonisti, la sentenza garantisce, insieme al diritto alla privacy, la tutela minima delle esigenze di trasparenza amministrativa individuando nei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) coloro ai quali sono applicabili gli obblighi di pubblicazione imposti dalla disposizione censurata"* - conclude la Corte - per la quale *"l'attribuzione a questi dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo - propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa - rende non irragionevole che, solo per loro, siano mantenuti, allo stato, gli obblighi di trasparenza di cui si discute. Spetterà ora al legislatore ridisegnare - con le necessarie diversificazioni e per tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali - il complessivo panorama dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con cui devono essere attuati, nel rispetto del principio di proporzionalità posto a presidio della privacy degli interessati"*.

Sulla sentenza della Consulta è intervenuto anche il Garante Privacy dichiarando che **la sentenza della Consulta indica un percorso di bilanciamento tra protezione dei dati personali e interessi costituzionalmente rilevanti.**

La sentenza 20/2019 della Corte costituzionale - si legge nel comunicato - indica con nettezza un percorso virtuoso di bilanciamento tra la protezione dei dati personali e gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, che alla prima possano contrapporsi nell'ambito delle politiche pubbliche.

Il legislatore spesso, anche in queste settimane, ha opposto una certa insofferenza al nostro richiamo al rispetto del principio di proporzionalità che deve governare il bilanciamento tra diritti, libertà e altri beni giuridici primari. Sarebbe bene se, in futuro, si facesse ricorso a un supplemento di prudenza, seguendo l'indirizzo tracciato dalla Corte, nel segno del principio di ragionevolezza.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 20/2019 clicca qui.](#)

## **10. DIRITTO SOCIETARIO - Dall'Europa un progetto di direttiva che consentirà alle imprese maggiori procedure online**

**L'Unione Europea ha deciso di rivedere le norme del proprio diritto societario affinché siano idonee all'era digitale.**

Con un **comunicato stampa del 4 febbraio 2019**, il Consiglio Europeo ha reso noto che, al fine di garantire maggiore efficienza, trasparenza e certezza del diritto grazie all'**utilizzo di strumenti digitali**, ha deciso di rivedere le norme del proprio **diritto societario** affinché rimangano idonee all'**era digitale**.

L'obiettivo è garantire maggiore efficienza, trasparenza e certezza del diritto grazie all'utilizzo di strumenti digitali.

Allo scopo è stato raggiunto un **accordo provvisorio** con i rappresentanti del Parlamento europeo su un **progetto di direttiva** che faciliterà e promuoverà l'uso di soluzioni online nei contatti delle imprese con le autorità pubbliche durante il loro intero ciclo di vita.

Sono solo 17 Stati membri che, ad oggi, forniscono una procedura completamente online per la registrazione delle società, un platea che si intende allargare. Secondo le nuove regole:

- le imprese potranno registrare società a responsabilità limitata, creare nuove succursali e trasmettere documenti per le imprese e le loro succursali al registro delle imprese, il tutto **interamente online**;
- i modelli nazionali e le informazioni sui requisiti nazionali saranno disponibili online e in una lingua ampiamente compresa dalla maggior parte degli utenti transfrontalieri;
- le norme relative agli **oneri** per le formalità online saranno trasparenti e applicate in modo non discriminatorio;
- gli **oneri applicati per la registrazione online** delle società non supereranno i costi complessivi sostenuti dallo Stato membro interessato;
- si applicherà il **principio "una tantum"**, secondo il quale le imprese dovranno fornire una sola volta le stesse informazioni alle autorità pubbliche;
- i documenti forniti dalle società saranno **conservati e scambiati** dai registri nazionali in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico;
- maggiori informazioni sulle imprese saranno disponibili gratuitamente nei registri delle imprese a beneficio di tutte le parti interessate.

Allo stesso tempo, la direttiva fornisce tutte le **garanzie necessarie per contrastare le frodi e gli abusi nelle procedure online**, compresi il controllo dell'identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società e la possibilità di richiedere la presenza fisica dinanzi a un'autorità competente. Viene **mantenuta la partecipazione di notai o avvocati nelle procedure di diritto societario**, nella misura in cui tali procedure possano essere espletate interamente online.

È inoltre previsto uno **scambio di informazioni tra gli Stati membri** sugli amministratori interdetti al fine di prevenire comportamenti fraudolenti.

La direttiva proposta **integra le norme esistenti in materia di diritto societario** dell'UE codificate nella direttiva (UE) 2017/1132. Si tratta di una delle due proposte presentate dalla Commissione nell'aprile 2018 per la modernizzazione del diritto societario dell'UE. Rappresenta inoltre un importante pilastro per il regolamento sullo sportello digitale unico, recentemente adottato, che agevola le interazioni tra cittadini, imprese e autorità competenti fornendo accesso a soluzioni online.

Il testo concordato provvisoriamente dovrà ora essere approvato dagli organi pertinenti delle due istituzioni. Sarà poi adottato formalmente dopo l'usuale messa a punto dei giuristi-linguisti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

## **11. SPORTELLO DIGITALE UNICO - Pubblicato il regolamento UE - Al via il portale "La tua Europa"**

"La tua Europa": questo il nome dello **sportello digitale unico** (*Single Digital Gateway*) istituito dal regolamento adottato dal Consiglio Ue a seguito dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo, entrato in vigore l' 11 dicembre 2018.

In data 21 novembre 2018 è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018** che istituisce uno **sportello digitale unico** per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

La creazione dello sportello digitale unico costituisce **una delle iniziative previste dalla strategia per il mercato unico digitale in Europa** e riconosce la necessità di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese europee ampliando e integrando portali, reti, servizi e sistemi esistenti e collegandoli a uno sportello digitale e unico.

Lo Sportello faciliterà l'accesso online alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza per i cittadini che vogliono trasferirsi, studiare o aprire una propria attività in un Paese dell'Unione europea diverso da quello di residenza.

Grazie allo sportello, **entro il 2020**, i cittadini e le imprese dell'UE, tramite il portale "**Your Europe**" ("**La tua Europa**"), potranno reperire tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulle norme dell'UE o nazionali che disciplinano l'occupazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la sede legale, le imposte e l'assunzione di personale. Inoltre, coloro che necessitano di assistenza saranno indirizzati verso l'offerta di servizi più adatta, che sarà contraddistinta da un marchio di qualità dello sportello, che ne garantisce l'affidabilità.

**Entro il 2023** sarà garantita anche la gestione online di oltre venti procedure fondamentali, come richieste di certificati di nascita, immatricolazioni di autovetture, dichiarazioni dei redditi e iscrizioni universitarie. Le informazioni saranno fornite nella lingua conosciuta.

Il tutto ha lo scopo di ridurre la burocrazia transfrontaliera, poiché i cittadini e le imprese possono richiedere alle autorità di scambiarsi i dati o i documenti già forniti.

Si calcola che lo sportello potrebbe aiutare i cittadini a risparmiare fino a 850.000 ore l'anno. Previsti risparmi per le imprese fino a 11 miliardi di euro l'anno.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **12. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - SERVIZI MEDIA E SERVIZI POSTALI - Fissate le misure e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2019**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2019, le seguenti due delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

- **n. 527/18/CONS**, recante **le misura e modalità di versamento del contributo** dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni **per l'anno 2019** dai soggetti che operano nei **settori delle comunicazioni elettroniche** e dei **servizi media**;

- **n. 528/18/CONS**, recante la **misura e le modalità di versamento del contributo** dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni **per l'anno 2019** dai soggetti che operano nel **settore dei servizi postali**.

Con un comunicato pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2019, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha reso noto che ai fini della determinazione del contributo e del relativo versamento, ha adottato - con le **delibere n. 19/19/CONS e n. 20/19/CONS** - i seguenti documenti:

- modello telematico «*Contributo SCM - anno 2019*» (delibera n. 19/19/CONS, allegato A);

- modello telematico «*Contributo SP - anno 2019*» (delibera n. 20/19/CONS, allegato A);

- «*Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2019 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*» (delibera n. 19/19/CONS, allegato B);

- «*Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2019 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*» (delibera n. 20/19/CONS, allegato B).

Il termine ultimo per l'invio all'Autorità del modello «Contributo SCM - Anno 2019» e per il versamento del contributo per l'anno 2019 da parte dei soggetti che operano nei **settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media** è fissato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 527/18/CONS, al **1° aprile 2019**.

Il termine ultimo per l'invio all'Autorità del modello «Contributo SP - Anno 2019» e per il versamento del contributo per l'anno 2019 da parte dei soggetti che operano nel **settore dei servizi postali** è fissato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 528/17/CONS, al **20 aprile 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 527/18 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 528/18 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato clicca qui.](#)

## **13. Le Camere di commercio contro lo spreco alimentare con il marchio Qualità & Sicurezza**

Recuperato oltre l'80% delle 9mila tonnellate di frutta e verdura invendute ogni anno dai mercati ortofrutticoli all'ingrosso aderenti al marchio Qualità & Sicurezza rilasciato dal Sistema camerale. E' questo il contributo concreto che le Camere di commercio offrono alla **lotta contro lo spreco alimentare** che costituisce uno dei requisiti previsti nel decalogo per ottenere questo importante segno distintivo espressione di qualità e sicurezza dell'ortofrutta dal banco dei mercati sino alle tavole degli italiani.

Lanciato quattro anni fa in occasione di Expo 2015 dal **ministero delle Politiche agricole, Unioncamere e Italmercati** (la rete che unisce 11 tra i più grandi e significati mercati all'ingrosso) ed in collaborazione con **Fedagromercati-Confcommercio** (Federazione Nazionale degli operatori all'ingrosso), il Sistema di qualificazione nazionale identifica oggi con il **marchio Qualità & Sicurezza 8** dei più importanti centri agroalimentari di: Roma, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Verona, Cagliari e Lecce.



LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)



## **14. NUMERO UNICO DI EMERGENZA (NUE) 112 - Debutta il nuovo sito web**

L'11 febbraio 2019 si è celebrata in tutta Europa la **giornata "NUE 112"**, il **Numero unico di emergenza 112**, e, in coincidenza con questo evento, **ha debuttato il nuovo sito web dedicato al servizio**.

Il sito contiene le informazioni sulla genesi e lo sviluppo del Servizio, sul suo funzionamento e le modalità di utilizzo. Uno spazio agile e veloce, inoltre, è riservato alle news.

Il modello organizzativo del NUE 112 prevede una **Centrale unica di risposta** nella quale vengono convogliate le chiamate di emergenza per richiedere l'intervento di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco o il Soccorso sanitario.

All'interno della Centrale gli operatori, formati per gestire la prima risposta alla chiamata, smistano le telefonate agli Enti responsabili della gestione delle emergenze.

Questo sistema ha permesso alle singole amministrazioni che gestiscono le centrali operative di pronto intervento di ricevere solo le effettive chiamate di emergenza. Infatti, il 50% delle chiamate ricevute dalle Centrali uniche di risposta non viene inoltrata alle centrali operative perché non di vera emergenza.

In Italia, il Servizio è attivo in **Friuli Venezia Giulia, Lazio** (prefisso 06), **Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia Orientale, Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano**.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)



## **15. Nasce Promos Italia, servizi e soluzioni per l'export**

**Promos Italia Scrl** è la nuova struttura del sistema camerale italiano **a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese**.

La società nasce dall'accorpamento di un primo gruppo di aziende speciali del sistema camerale: Promos Milano, WTC Genoa, Promec Modena, Eurosportello Ravenna e I.TER Udine, che complessivamente contano un bacino di circa 600 mila imprese, con l'obiettivo di dare seguito e attuazione al percorso di razionalizzazione ed efficientamento delle strutture camerali previsto dal decreto di riforma delle Camere di commercio del 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

**1)** La Legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) ha inasprito gli importi sanzionatori a fronte di violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale.

In dettaglio, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la **nota del 5 febbraio 2019, n. 1148**, che integra la precedente circolare del 14 gennaio 2019, n. 2, risultano **maggiorate del 10%** le sanzioni in caso di violazioni della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, mentre la **maggiorazione è del 20%** in caso di violazioni relative alle norme su orario di lavoro, riposi e ferie, somministrazione, distacco transnazionale.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2019 ha decretato il raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota 1148/2019 clicca qui.](#)

**2)** Fissato il calendario per accedere al **credito d'imposta** per la **riqualificazione delle strutture ricettive** per le spese sostenute nel 2018. Le date sono state rese note dalla Direzione Generale del Turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con **avviso pubblicato l'8 febbraio 2019**.

La compilazione e il caricamento delle domande dovrà avvenire **dal 21 febbraio al 21 marzo 2019**, mentre il **click day si svolgerà dal 3 al 4 aprile 2019**.

Le istanze possono essere presentate dalle imprese alberghiere e dalle strutture che svolgono attività agrituristica, esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Per la prima volta, a seguito dell'estensione della platea dei soggetti beneficiari disposta dalla legge di Bilancio 2018, l'accesso è consentito anche agli stabilimenti termali. Come si presenta la domanda?

LINK:

[Per accedere all'avviso pubblicato dal Ministero clicca qui.](#)

**3)** L'imprenditore agricolo che esercita anche l'**attività di agriturismo**, può beneficiare, in relazione a quest'ultima attività, del **credito d'imposta IRAP**, riconosciuto ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, sebbene per l'esercizio della prima attività si avvalga di lavoratori dipendenti. È quanto emerge dalla Risposta a interpello n. 39 pubblicata il 12 febbraio 2019 dall'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 39/2019 clicca qui.](#)

**4)** Il **Consiglio dei Ministri n. 44 del 14 febbraio 2019** ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo sull'*«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario»*.

La direttiva prevede che, nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali introducano nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi ex novo una procedura amministrativa, alternativa alla via giudiziaria, per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

**5)** L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la **nota del 14 febbraio 2019, Prot. n. 1438**, ha fornito chiarimenti in merito dell'arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della **media di ore notturne lavorate** che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, è pari ad 8 ore nelle 24.

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva diversa statuizione dei contratti collettivi, anche aziendali. Il legislatore non ha però detto nulla in ordine al **parametro temporale** sui cui effettuare la media oraria del lavoro notturno.

L'Ispettorato territoriale di Biella ha chiesto all'INL se l'arco temporale debba essere riferito all'articolazione dell'orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro). L'Ispettorato ha risposto al quesito con la nota n. 1438 del 14 febbraio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota n. 1438/2019 clicca qui.](#)

**6)** Con le **risoluzioni dalla n. 11/E alla n. 26/E**, pubblicate in data **14 febbraio 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato l' "**Archivio Comuni e Stati Esteri**".

LINK:

[Per scaricare i testi delle 16 risoluzioni clicca qui.](#)

**7)** A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sulla disciplina del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019**, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'onere di certificazione della documentazione contabile.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**8)** È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019, il **Decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2018, n. 151**, recante *“Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*.

Il decreto contiene il regolamento di attuazione della Direttiva 2009/52/CE, che introduce le **sanzioni e i provvedimenti** nei confronti dei **datori di lavoro** che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui **soggiorno è irregolare**.

In particolare vengono previsti i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio, cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria (ex art. 22, comma 12-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); le modalità di pagamento e riassegnazione dei proventi; nonché la determinazione, per l'anno 2018, del costo medio del rimpatrio.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9)** Con **circolare n. 31 del 15 febbraio 2019**, l'INPS ha reso note le **aliquote contributive** per l'anno 2019, vigenti per i **lavoratori autonomi** che svolgono **attività di pesca** e ha dettato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

I pescatori autonomi, anche se non associati in cooperativa, sono tenuti a versare all'INPS un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne in cooperativa.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 31/2019 clicca qui.](#)

**10)** L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso l'istruttoria avviata nei confronti di **SKY Italia**, accertando **due violazioni del Codice del Consumo** e irrogando alla società sanzioni per complessivi **7 milioni di euro**.

L'Autorità ha rilevato che SKY non ha fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018/19, lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti che tale pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**11)** L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha formulato alcune osservazioni in merito alle **criticità concorrenziali** derivanti dall'art. 25-novies del D.L. n. 119/2018 convertito dalla L. n. 136/2018 (c.d. "Decreto fiscale"), che ha istituito **un'imposta dell'1,5% sui trasferimenti di denaro verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati dai money transfer operator** (istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies del D.Lgs. n. 385/1993).

L'AGCM ne dà conto nel Bollettino n. 7 del 18 febbraio 2019. Secondo l'Authority, la nuova imposta sulle rimesse di denaro, come definite dal D.Lgs. n. 11/2010, risulta **ingiustificatamente discriminatoria** in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti di pagamento (cd. "Money Transfer Operator" - MTO), ma non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e la società Poste Italiane Spa.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del Bollettino n. 7/2019 clicca qui.](#)

**12)** Al via la **Settimana della amministrazione aperta - SAA2019** con eventi in tutta Italia **dall'11 al 17 marzo 2019**. Saranno coinvolti attivisti dell'*open gov*, funzionari pubblici, imprese e cittadini.

Dal portale attivato per l'occasione è possibile partecipare a un evento (online o di persona), collaborare con altri cittadini e governo, coinvolgere le istituzioni o le organizzazioni della società civile locale.

La Settimana della amministrazione aperta – SAA2019 si rivolge a tutti coloro che credono che i cittadini dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel modo in cui i governi prendono decisioni.

Durante la Settimana della amministrazione aperta si può partecipare alla conversazione, aggiungere il proprio punto di vista e le proprie idee a seminari, *hackathon*, dibattiti pubblici, *webinar*, serie di dati aperti e altri eventi pianificati dai cittadini, dalla società civile e dai governi di tutta Italia.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

**13)** Il Ministero dello sviluppo economico, in data 19 febbraio 2019, ha reso noto di aver istituito, presso l'**Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCTI)**, il **Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)** per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati, e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussiste un interesse nazionale. Si tratta di una delle azioni qualificanti per la costruzione dell'architettura nazionale sulla sicurezza cibernetica, tracciata per la prima volta dal D.P.C.M. del 24 del gennaio 2013.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**14)** Il **Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB - European Data Protection Board)** ha adottato **linee-guida in materia di codici di condotta**.

Le linee-guida mirano a fornire orientamenti pratici e supporto interpretativo rispetto all'applicazione degli articoli 40 e 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Esse intendono contribuire a chiarire le procedure e le norme relative alla presentazione, all'approvazione e alla pubblicazione dei codici di condotta a livello sia nazionale che europeo; inoltre, dovrebbero offrire un chiaro quadro di riferimento per tutte le autorità di controllo,

Il Comitato e la Commissione nel valutare i codici di condotta in modo coerente snellendo le relative procedure.

Le linee-guida sono saranno oggetto di una consultazione pubblica, che sarà aperta **fino al 2 aprile 2019**. Sarà possibile inviare le proprie osservazioni all'indirizzo mail [EDPB@edpb.europa.eu](mailto:EDPB@edpb.europa.eu).

Dopo quella data, le linee-guida saranno pubblicate sul sito del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

LINK:

[Per saperne di più e per partecipare alla consultazione clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

**... è stato introdotto il c.d. "SISMA BONUS", che prevede detrazioni che possono arrivare fino all' 85% per gli interventi di adozione di misure antisismiche ?**

Nell'ambito dei lavori di **recupero del patrimonio edilizio** rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare **interventi antisismici**, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la **messa in sicurezza statica degli edifici**.

L'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR (*Testo unico delle imposte sui redditi*) prevede per questi interventi una **detrazione del 36%**, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.

**Fino al 31 dicembre 2019**, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata **elevata al 50%** e la spesa massima a 96.000 euro.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, tuttavia, il decreto legge n. 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013) ha introdotto il cosiddetto "**sisma bonus**", prevedendo detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne.

A seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti.

Per le spese sostenute **tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021**, la percentuale di detrazione **può arrivare fino all'85%** e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Triplacati gli aiuti per chi decide di realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (c.d. "**sisma bonus**"). In particolare, gli aiuti fiscali riguardano:

- 1) le **detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi antisismici** (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021);
- 2) la **detrazione per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica** (in vigore dal 2017);



3) la **detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica sugli edifici condominiali** (in vigore dal 2018).

Tutte le informazioni utili per verificare quando è possibile usufruire del “**Sisma bonus**”, le puoi avere consultando **la nuova guida on line**, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dal titolo “**SISMA BONUS – Le detrazioni per gli interventi antisismici**”.

LINK:

[Per scaricare il testo della guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*I provvedimenti scelti per voi*  
**(DAL 14 AL 22 FEBBRAIO 2019)**

**1) Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:** Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'interno - Decreto 22 dicembre 2018, n. 151:** Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 21 dicembre 2018:** Autorizzazione alle Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani ad incrementare le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 15 gennaio 2019:** Rettifica del decreto 21 dicembre 2018, recante: «Autorizzazione alle Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani ad incrementare le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.». (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 30 Ottobre 2018:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 527/18/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2019)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**6) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 30 Ottobre 2018:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 528/18/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2019)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**7) D.P.C.M. 24 dicembre 2018:** Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019 – Suppl. Ord. n. 8)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 14 AL 22 FEBBRAIO 2019)**

**1) Decisione (UE) 2019/286 della Commissione del 12 febbraio 2019**, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 47 del 19 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione del 19 febbraio 2019**, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 47 del 19 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019**, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51 del 22 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**Nella vita si commettono  
due grandi errori:  
di rimanere in silenzio  
quando bisognerebbe parlare,  
e di parlare quando dovremmo tacere.**